

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1965  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
P.A.T.S. - SEZIONE TRIBUTARIA



00 67049

Z M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE CIVILE TRIBUTARIA

OGGETTO  
Agevolazioni ed esenzioni:  
fondazioni bancarie;  
ritenuta sui dividendi;  
esonero

14574/01

composta dai Magistrati:

Dott. Giovanni	OLLA	Presidente	R.G. N. 22364/99
Dott. Enrico	PAPA	Cons. relatore	
Dott. Mario	CICALA	Consigliere	Cron. 30543
Dott. Aldo	CECCHERINI	Consigliere	Rep.
Dott. Antonino	DI BLASI	Consigliere	Ud. 6.4.2001

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22364 R.G. 1999, proposto

da

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
CAMPIONE CIVILE  
N. 67049

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,  
domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;

- ricorrente -

contro

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO, in persona  
del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa,  
con procura in calce al ricorso, dagli avv.ti prof. Pietro  
ANELLO e Sandro CIANO; domiciliatario in Roma alla via Carlo  
Poma 4;

- controricorrente -

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. S. 2402  
per diritti L. 6000  
il 21. 01. 01  
IL CANCELLIERE

CORTI  
Ric:  
dal  
per  
il  
LIRE 1000  
BB202132



per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria in data 18 giugno 1999, depositata col n. 192/05/99 il 14 luglio 1999.

Uditi, nella pubblica udienza del 6 aprile 2001:

- il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Caputi Iambrenghi per l'Amministrazione ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

### Svolgimento del processo

1.- Con istanza 7 ottobre 1996, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto chiese alla Direzione Regionale delle Entrate dell'Umbria di esprimere il suo parere a favore del proprio esonero dalla ritenuta sui dividendi da partecipazione azionaria, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 29 dicembre 1962 n. 1745, introdotto dall'art. 6 del d.l. 26 febbraio 1967 n. 22, convertito in L. 21 aprile 1967 n. 209. Tanto, in forza del precetto di cui all'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (sulle agevolazioni e sanatorie tributarie), costituente, a suo avviso, paradigma normativo di portata generale, in ordine al diritto delle fondazioni ad un trattamento agevolato in tema di redditi da capitale.

Con nota 23 novembre 1996, l'Ufficio finanziario espresse parere negativo, atteso che il disposto dell'art. 6 del d.P.R. 601/1973, per un verso, è insuscettibile d'interpretazione analogica o anche, semplicemente, estensiva; e, per altro verso, e comunque, non attribuisce alle 'fondazioni bancarie' il diritto al

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. G. E.  
per diritti L. 6000  
il 21-11-01  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. ANSA  
per diritti L. 6000  
il 21-11-01  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. AGI  
per diritti L. 6000  
il 21-11-01  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. AVOLUSO  
per diritti L. 18000  
il 25-11-01  
IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*





trattamento agevolato (riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche) da esso riconosciuto.

2.- La Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto impugnò siffatto parere davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia.

Con l'impugnazione, ripercorse innanzitutto lo sviluppo legislativo volto alla ristrutturazione e privatizzazione del settore creditizio pubblico (dalla L. 30 luglio 1990 n. 218 al d.lgs. 20 novembre 1990 n. 356). In questa prospettiva, sottolineò come il tutto si sia concretizzato nel distacco (o scorporo) dell'azienda bancaria (con la sua attribuzione ad una società per azioni conferitaria) dall'ente conferente trasformatosi in 'fondazione', deputata a gestire il pacchetto di maggioranza rappresentativo del controvalore dell'azienda scorporata. Puntualizzò, poi, che l'ente conferente-fondazione è stato sussunto nel novero degli enti 'non profit oriented'; e che - in forza del dettato legislativo - allo stesso è stato attribuito soltanto scopo e finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, senza che in contrario potesse valere la sua attività di amministrazione della partecipazione bancaria, risolvendosi la stessa in una "mera funzione di produzione del reddito".

Ne trasse che, conseguentemente, le 'fondazioni bancarie' non possono che essere ricondotte tra le fondazioni aventi diritto al trattamento agevolato previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studi





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. CAZZO

per diritti L. 1800


il 27 NOV. 2001  
IL CANCELLIERE

Sostenne, poi, che dalla regola così enucleata emerge il principio generale secondo cui alle fondazioni bancarie devono essere riconosciute le agevolazioni che, in altri settori tributari, vengono riconosciute alle 'fondazioni' in senso proprio: dunque, anche l'esonero dalla ritenuta sui dividendi da partecipazione azionaria (nella società conferitaria dell'azienda scorporata) riconosciuto dall'art. 10-bis della legge 1745/1962.

L'Ufficio resistette all'impugnazione.

In via pregiudiziale ne eccepi l'inammissibilità, sia per l'insussistenza di un provvedimento impositivo riconducibile a quelli tassativamente indicati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sia perché il giudizio introdotto aveva ad oggetto un mero accertamento negativo, non consentito dalla vigente disciplina sul contenzioso tributario.

Nel merito, ripropose la tesi difensiva incentrata sugli assunti secondo cui, sulla base del sistema positivo: le 'fondazioni bancarie' non possono essere ricondotte alle figure destinatarie della agevolazione di cui all'art. 6 del d.P.R. 601/1973, ossia non fruiscono della riduzione alla metà dell'imposta sulle persone giuridiche; comunque, il regime previsto dall'art. 6 cit. non riverbera alcun effetto, neanche indiretto, sulla disciplina prevista per le fondazioni in altri settori tributari; in ogni caso, si deve escludere che tale normativa refluisca in alcuna misura sul precetto dettato nell'art. 10-bis della legge 1745/1962.





L'impugnazione fu accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale adita con sentenza depositata il 2 ottobre 1998.

Secondo quel giudice tributario, infatti, le eccezioni pregiudiziali dell'Ufficio erano infondate, atteso che la nota della Direzione Regionale delle Entrate dell'Umbria realizza un provvedimento impositivo e, in quanto tale, impugnabile.

Nel merito, poi, recependo le argomentazioni della impugnante, affermò il principio che il sistema positivo legittima in modo univoco il diritto delle fondazioni bancarie (e, dunque, anche quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto) all'esonero dall'assoggettamento alla ritenuta sui dividendi azionari delle società conferitarie.

3.- L'Ufficio propose appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, dolendosi esclusivamente del rigetto della propria difesa circa l'insussistenza del diritto delle fondazioni all'agevolazione tributaria della quale si tratta.

L'appello è stato disatteso con sentenza 14 luglio 1999, sulla base delle medesime ragioni valorizzate dal giudice di primo grado.

4.- Per la cassazione della sentenza d'appello - notificata all'Ufficio il 23 settembre 1999 - ricorre l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, sulla base di tre motivi di annullamento, illustrati da memoria.

L'intimata Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto resiste con controricorso.



### Motivi della decisione

1.- In via pregiudiziale deve essere richiamato che, come s'è detto nella precedente parte espositiva:

- nella sentenza di primo grado del 2 ottobre 1998, la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia aveva respinto le eccezioni pregiudiziali dell'Ufficio resistente, circa l'improponibilità dell'impugnazione proposta davanti al giudice tributario dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, atteso che, da un canto, mirava all'annullamento di un atto (la nota della Direzione Regionale delle Entrate dell'Umbria del 23 novembre 1996) non riconducibile al paradigma di cui all'art. 19 del d.lgs. 546/1992; e dall'altro, si risolveva in un'azione di mero accertamento negativo, non configurabile nel vigente ordinamento tributario;

- peraltro, l'appello proposto dall'Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria non aveva censurato in alcun modo l'anzidetto punto della pronuncia di primo grado, di modo che la relativa statuizione è divenuta definitiva.

Di conseguenza, rimane precluso a questa Corte di legittimità l'esame delle questioni - altrimenti rilevabili d'ufficio, ed aventi portata pregiudiziale - sul contenuto e sulla natura giuridica dell'anzidetta nota 23 novembre 1996, nonché sull'ammissibilità di un contenzioso tributario di mero accertamento.

2.- Sempre pregiudizialmente deve essere rilevata e dichiarata l'inammissibilità del controricorso, stante la sua tardività, posto che è stato notificato il 7 marzo 2001, laddove il ricorso era stato notificato il



22 novembre 1999: dunque, ben oltre il termine fissato dall'art. 370 comma 1 c.p.c.

3.- I primi due motivi del ricorso proposto dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato sono così articolati.

l) Il primo denuncia sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10-bis L. 29 dicembre 1962 n. 1745, 6 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, 73 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 12 disp. legge in gen., nonché dei principi generali sull'ermeneutica legislativa; e sia il correlato vizio di motivazione.

Col mezzo la ricorrente imputa al giudice 'a quo' di "avere traslato la materia del contendere", perché, mentre era stato chiamato a pronunciarsi sulla applicabilità della disciplina riguardante l'esonero dalla ritenuta sui dividendi, ha fondato la decisione sull'art. 6 del d.P.R. 601/1973, inerente la sola materia della riduzione dell'i.r.pe.g. A giustificazione della doglianza sottolinea che tra le due disposizioni (rispettivamente, l'art. 10-bis della legge 1745/1962 in tema di ritenuta sui dividendi e l'art. 6 del d.P.R. 601/1973) non è consentito introdurre alcuna relazione o collegamento. Tanto, perché la prima di esse attiene alla disciplina della riscossione mediante ritenuta dell'obbligazione tributaria gravante sul socio per la percezione degli utili societari; la seconda, invece, ha per destinatario il contribuente e, per oggetto, l'i.r.pe.g. dovuta nel periodo di imposta.

Soggiunge che la conclusione trova conforto nell'art. 73 del d.P.R. 600/1973 che, nel tener fermo il disposto dell'art. 10-bis della legge 1745/1962 anche dopo l'entrata in vigore della riforma tributaria



del 1973, manifestamente preclude che, per il regime tributario degli utili societari, possa farsi "ricorso ad altra fattispecie normativa ed a tecniche ermeneutiche idonee a colmare improbabili lacune del sistema".

II) Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione: a) del combinato disposto degli artt. 10-bis L. 29 dicembre 1962 n. 1745, 2 comma 1, lettera c), L. 30 luglio 1990 n. 218, e 12 comma 1, lettera b) d.lgs. 20 novembre 1990 n. 356, con corrispondenti vizi di motivazione; b) degli artt. 6 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e 12 disp. legge in gen., nonché dei principi in materia di ermeneutica legislativa, con collegato vizio di motivazione.

Il mezzo è strutturato in due diversi profili di censura.

a) Il primo attiene alla ricostruzione del regime introdotto dall'art. 10-bis della legge 1745/1962, con specifico riguardo all'individuazione delle 'fondazioni' aventi titolo all'esonero dalle ritenute sui dividendi.

Secondo la ricorrente, da un canto, per espresso dettato normativo sono tali soltanto quelle che "hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica"; dall'altro - e diversamente da quanto affermato dal giudice tributario d'appello - è da escludere già in astratto che le 'fondazioni bancarie' fruiscono di siffatto requisito.

La conclusione è così giustificata:

- ai fini dell'identificazione degli 'scopi' di una fondazione rilevanti in funzione della realizzazione del requisito per l'esonero,





occorre far riferimento non già alle finalità generiche dell'ente, ma al suo concreto oggetto sociale;

- dalla disciplina sul riordino creditizio (venutosi a strutturare attraverso lo scorporo dell'attività bancaria - con la relativa attribuzione ad una società per azioni - dai soggetti che originariamente ne erano titolari, e la conformazione di questi ultimi come 'fondazioni' in senso tecnico) ed in particolare dall'art. 12 comma 1 lettera b) del d.lgs. 356/1990 si evince, innanzitutto, che le 'fondazioni bancarie' gestiscono ed amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria, sicché nel loro oggetto sociale rientra a pieno titolo l'espletamento di una "attività oggettivamente commerciale";

- è evidente, allora, per un verso, che l'eventuale presenza, nelle fondazioni bancarie, di scopi sociali e culturali, non ha carattere di esclusività; e, per altro verso, l'insussistenza del requisito di legge per il riconoscimento dell'esonero del quale si tratta;

- in ogni caso, in concreto, non v'è la prova che la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto abbia, in via esclusiva, gli scopi indicati nel primo comma dell'art. 10-bis della legge 1745/1962.

b) Il secondo profilo di censura inerisce alla questione relativa alla rilevanza del disposto dell'art. 6 del d.P.R. 601/1973 in funzione della ricostruzione del precetto di cui all'art. 10-bis della legge 1745/1962.

Ad avviso della ricorrente, siffatta rilevanza non può che essere esclusa, una volta che il richiamato art. 6 non può essere



interpretato analogicamente, e neanche estensivamente, trattandosi di norma di stretta interpretazione, stante la sua portata derogatoria rispetto al regime generale.

4.1.- I riassunti motivi, devono essere esaminati congiuntamente, essendo tra loro intimamente connessi.

4.2.- Ai fini della relativa indagine, deve essere tenuto fermo che il giudizio tributario introdotto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto aveva, ed ha, ad oggetto una questione specifica e circoscritta: se le 'fondazioni bancarie' (costituitesi a seguito del riordino del settore creditizio operato con il d.lgs. 356/1990 e, ora, con d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153) abbiano automaticamente diritto all'esonero dalla ritenuta a titolo di imposta sugli utili societari riconosciuta a specifici soggetti dall'art. 10-bis della legge 1745/1962.

Pertanto rimane estraneo al 'thema decidendum' il distinto quesito (sul quale, e soltanto sul quale, è il parere n. 103 del 24 ottobre 1995 del Consiglio di Stato, Sez. III), se a quelle fondazioni spetti la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973.

4.3.- Salva l'incidenza dell'abrogazione delle imposte complementari e sulle società, disposta con l'art. 82 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, e dell'introduzione dell'i.r.pe.f. e dell'i.r.pe.g., la L. 29 dicembre 1962 n. 1745 così come modificata dal d.l. 22 febbraio 1967 n. 22 convertito in L. 21 aprile 1967 n. 209, dispone tuttora:



- nel suo articolo 1 comma 1, che "gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta, nella misura del 5 per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società dovute dai soci";

- nel suo articolo 10 comma 1, che "sugli utili... spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società ed a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'art. 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento";

- nel suo articolo 10-bis comma 1, che "gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca, sono esonerati dalla ritenuta prevista dall'art. 10 della presente legge", previo espletamento di alcuni adempimenti burocratici, che qui non rilevano.

4.4.- Diversamente da quanto a suo tempo sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e recepito dal giudice tributario di appello, la richiamata fonte normativa risulta del tutto autosufficiente ai fini della ricostruzione del sistema normativo disciplinante la materia. Ciò nel senso che nell'ordinamento positivo non si individuano altre norme che possano utilmente concorrere con detta fonte, anche se ai soli fini interpretativi.



In particolare, rimane precluso il ricorso al disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973 che riduce alla metà l'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei confronti, per quel che qui interessa, di "fondazioni" e di "enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza ed istruzione".

Tanto, non per il divieto di interpretazione analogica od estensiva in campo tributario, divieto, come è noto, non unanimemente condiviso con riguardo alle agevolazioni. Piuttosto, perché mancano i presupposti cardine per siffatte interpretazioni, una volta che il regime dettato nell'art. 6 è strumentale ad una materia tributaria radicalmente diversa da quella oggetto della disciplina dell'art. 10-bis della legge 1745/1962; che non vi è sovrapposibilità tra le fattispecie astratte considerate dalle due disposizioni; e che non v'è totale compatibilità tra i due regimi.

Per vero, l'art. 6 del d.P.R. 601/1973 è dettato in tema di agevolazioni tributarie soggettive e prevede, nei confronti dei contribuenti dotati dei requisiti prescritti da quella norma, non già l'esenzione totale dall'i.r.pe.g., ma la semplice riduzione alla metà di quel tributo.

Dalla legge 1745/1962, per contro, emerge il sistema della tassazione mediante ritenuta: essa, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, per i soggetti esenti dall'imposta sulle società (ora, i.r.pe.g.) è, con aliquota fissa del 30%, a titolo di imposta. Rilevante ai fini proposti, non è dunque tale esenzione



(e, meno ancora, la mera riduzione), ma soltanto l'esonero, disciplinato dalla stessa legge, dalla ritenuta a titolo d'imposta.

E' agevole rilevare, allora, che è l'applicazione delle disposizioni della legge 1745/1962 che può avere effetti (indiretti) in tema di i.r.pe.g. ed in funzione dell'agevolazione 'ex' art. 6 D.P.R. n. 601/1973, e non viceversa.

Nel contempo, una volta accertato che né l'art. 6 del d.P.R. 601/1973 né la legge 1745/1962 escludono, nei confronti dei soggetti destinatari dei rispettivi precetti, l'assoggettamento a tassazione dei dividendi azionari, per un verso, risulta dimostrato che le due disposizioni mirano a soddisfare distinte e diverse esigenze tributarie; e per altro verso, emerge l'insussistenza di qualsiasi ragione per cui il diritto alla riduzione alla metà dell'i.r.pe.g. debba in alcun modo incidere sul regime fissato nella normativa in tema di ritenuta sugli utili.

Ebbene, la netta separazione tra i settori operativi regolati dalle disposizioni fin qui esaminate legittima la deduzione secondo cui ciascuna di esse deve essere esaminata in modo autonomo; con l'ulteriore conseguenza dell'autonomia dei rispettivi presupposti e requisiti, nonché, in ultima analisi, della preclusione all'utilizzabilità dei risultati raggiunti attraverso l'esegesi dell'art. 6 del d.P.R. 601/1973 in funzione della ricostruzione del precetto di cui all'art. 10-bis della legge 1745/1962.

4.5.- Quest'ultima disposizione (alla quale, per le ragioni appena esposte deve essere circoscritta l'indagine) nella parte



rilevante per la fattispecie, limita il riconoscimento del diritto al trattamento invocato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto alle "fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, istruzione e ricerca scientifica".

Il dettato della norma determina l'insorgere due quesiti assorbenti: se le cc.dd. 'fondazioni bancarie' siano sussumibili nel novero delle 'fondazioni' ivi considerate; e se le stesse fondazioni abbiano 'esclusivamente' scopi di utilità sociale.

La soluzione affermativa del primo degli enunciati quesiti, non è più attualmente contestabile, stante il disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153, contenente la Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1 del Decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356.

Il secondo quesito, invece, non può che essere risolto in senso negativo.

La conclusione si imponeva già nel vigore del d.lgs. 356/1990, alla stregua del disposto del primo comma dell'art. 12, ove il suo contenuto venga identificato, così come è ermeneuticamente corretto, attraverso un'interpretazione globale e coordinata delle sue plurime enunciazioni, enumerate ed esposte in modo distinto soltanto per esigenze di tecnica legislativa.

In questa chiave esegetica, infatti, risulta in modo univoco che alle fondazioni bancarie erano attribuiti sia scopi di "interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità", ed eventualmente quelli



originari di "assistenza e di tutela della categorie sociali più deboli" (lettera A); e sia lo scopo di "amministrare la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria" (lettera B).

Ed è da aggiungere che - diversamente da quanto sostenuto nei gradi di merito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto - il conseguimento dello scopo di cui alla lettera B) non si riduce al mero godimento degli utili societari, ma comporta (come si evince anche dalle successive lettere del medesimo art. 12, nonché dall'art. 13) una vera e propria gestione della partecipazione ed una ingerenza, sia pure indiretta, negli indirizzi operativi della società conferitaria.

Quindi, le fondazioni bancarie hanno, quanto meno in via paritaria rispetto agli scopi di utilità sociale, anche scopi commerciali

Ma la conclusione appare attualmente indubbia una volta che l'art. 2 del d.lgs. 153/1999 ha sancito che "le fondazioni... perseguono... scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico".

4.6.- Una volta accertato che le fondazioni bancarie non hanno 'esclusivamente' scopi di utilità sociale, ne discende direttamente che nei loro confronti (e dunque, anche della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto) non può trovare applicazione il trattamento previsto dall'art. 10-bis della legge 1745/1962.

A definitivo conforto depone, attualmente, il disposto del sesto comma dell'art. 12 del d.lgs. 153/1999, posto che il suo precetto ("non si fa luogo al rimborso o al riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni") si spiega solo sul



presupposto dell'assoggettamento dei dividendi percepiti dalle fondazioni alla ritenuta a titolo di imposta.

4.7.- Nei sensi e nei limiti appena esposti, pertanto, i motivi del ricorso dell'Amministrazione finanziaria risultano fondati e devono essere accolti.

5.- Ne consegue - in una con l'assorbimento del terzo mezzo, che ripropone sotto altre angolature ragioni e difese sottese ai motivi accolti - l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve pronunciarsi sul merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c.

I principi enunciati impongono il rigetto della domanda fatta valere dalla contribuente col ricorso introduttivo del giudizio tributario.

La novità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

**P. Q. M.**

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Tributaria

- accoglie il ricorso proposto dalla Amministrazione Finanziaria dello Stato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n. 192/05/99 del 14 luglio 1999;

- cassa la <sup>terzo</sup> senza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c., rigetta la domanda della contribuente;

- compensa per intero tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2001.

Il Cons. estensore

- Enrico Papa -

Il Presidente

- Giovanni Olla -

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 20 NOV. 2001

IL CANCELLIERE C1

Innocenzo Battista

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista